Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 settembre 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.
Riforma degli ordinamenti tributari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;
Vista la legge 2 maggio 1907, n. 222;
Vista la legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;
Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, numero 3270, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608;
Visti i Regi decreti-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, e 13 gennaio 1936, n. 120, convertiti nella legge 8 giugno 1936, n. 1231;
Ritenuta la necessità urgente di modificare gli ordinamenti tributari, adeguandoli al nuovo ordinamento corporativo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Riordinamento di uffici e servizi dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 1. — Il Ministero per le finanze ha competenza, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, sulla imposizione dei tributi erariali provinciali e comunali e sulla gestione dei fondi dello Stato.

Nessun tributo, sotto qualsiasi forma, può essere stabilito a favore di alcun ente senza il preventivo assenso del Ministro per le finanze.

Art. 2. — Ferme le attuali attribuzioni conferite alle Intendenze di finanza dalle leggi generali e speciali e dai regolamenti in vigore, le Intendenze medesime vigilano in particolare su tutte le pubbliche entrate, riferendo al Ministero per le finanze sull'andamento della attività tributaria esplicantesi nel territorio della Provincia.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri interessati, saranno dettate le norme necessarie per la attuazione del presente articolo.

Art. 3. — Sono istituiti gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle imposte indirette sugli affari con identica circoscrizione, che sarà determinata, ed occorrendo modificata, con decreto Reale.

Art. 4. — Gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e quelli delle imposte indirette sugli affari si compongono di un ispettore superiore che ne è il capo, di ispettori alla sua diretta dipendenza, e di funzionari dei vari gruppi, nel numero che sarà stabilito con decreto ministeriale.

TITOLO II.

Modificazioni ed aggiunte alle norme per le valutazioni in materia di imposte dirette.

Art. 5. — La formazione e la successiva revisione annuale delle liste degli individui ed enti possessori di redditi di ricchezza mobile sono demandate ad una Commissione istituita presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa.

La Commissione è composta di membri nominati dalle Sezioni del Consiglio provinciale dell'economia corporativa fra i propri componenti, in ragione di due per ciascuna Sezione, da scegliersi uno fra i datori di lavoro ed uno fra i lavoratori e di due membri nominati dalla locale Unione dei professionisti ed artisti.

L'incarico di presiedere la Commissione è conferito dal presidente del Consiglio provinciale ad uno dei membri.

La lista è formata per Comune e comprende i possessori dei redditi delle categorie *B* e *C*-1, distintamente per gruppi e specie.

Non vi sono compresi gli Enti tassati in base a bilancio.

Art. 6. — Le Unioni provinciali o interprovinciali sindacali hanno l'obbligo di fornire ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, con le norme e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento, l'elenco, distintamente per Comune, degli individui ed enti di cui all'articolo precedente, che esercitano una delle attività economiche da esse inquadrate.

Art. 7. — Alle riunioni della Commissione di cui all'art. 5, partecipano, senza diritto a voto, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa ed un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

La Commissione procede alla formazione delle liste tenendo presenti gli elementi forniti dalle Unioni oltre quelli di cui siano in possesso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

Art. 8. — Gli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, tenuto conto dei dati ed elementi di cui al secondo comma dell'articolo 9, e sentite le Unioni dei lavoratori competenti per ragioni di materia, stabiliscono, d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti, da servire nei riguardi di ciascuna categoria di attività produttiva, per la determinazione, in base ad elementi certi, dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile.

Tali accordi di massima hanno soltanto valore indicativo e possono in ogni tempo essere denunziati o modificati.

Art. 9. — Spetta agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette di indirizzare ed invigilare l'azione accertatrice ed ogni altra attività degli Uffici distrettuali ai fini della uniformità nella valutazione dei redditi e della perequazione nella distribuzione del carico tributario.

Ai fini perequativi suddetti, gli Ispettorati forniscono annualmente all'Amministrazione centrale dati ed elementi relativi all'ammontare presuntivo annuo del reddito globale attribuibile alle grandi categorie di attività produttive operanti nella propria circoscrizione.

Art. 10. — Per i redditi mobiliari di cat. *B*, per quelli di cat. *C*-1, e per i redditi agrari, gli accertamenti eseguiti per ogni singolo contribuente potranno essere rettificati ad ogni biennio, sia ad iniziativa del contribuente stesso, che ad iniziativa dell'ufficio.

Nei casi di nuove tassazioni iniziate durante il biennio, le variazioni dei redditi avranno ugualmente effetto per il periodo biennale stabilito per la categoria a cui le nuove tassazioni appartengono.

La valutazione dei redditi è fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettifica è promossa, tenendo, peraltro, equo conto di altre circostanze certe di carattere continuativo che possano influire sulla produzione del reddito.

Tutti i redditi della categoria *B* iscritti nei ruoli dell'anno 1937 saranno assoggettati alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo, qualunque sia l'anno di decorrenza della tassazione di essi.

Analoga norma varrà per i redditi della cat. *C*-1, e per i redditi agrari, iscritti nei ruoli dell'anno 1938.

Art. 11. — Ogni contribuente ha un domicilio fiscale.

L'iscrizione nell'Anagrafe civile ai sensi delle disposizioni in vigore importa elezione di domicilio fiscale.

Quando concorrano particolari circostanze, il procuratore delle imposte competente può consentire elezione di domicilio fiscale diverso da quello indicato al comma precedente.

In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni, da presentarsi agli uffici finanziari, deve essere indicato il domicilio fiscale delle parti ai sensi del presente decreto.

Le società commerciali, gli enti e le associazioni di ogni specie hanno il domicilio fiscale nel Comune dove l'ente ha sede legale.

Gli italiani residenti all'estero hanno il loro domicilio fiscale nel Comune di origine.

Il domicilio fiscale degli stranieri è stabilito nel Comune in cui hanno la propria residenza ai sensi dell'art. 16 del Codice civile, o in cui hanno residenza da almeno un anno, o in cui pagano imposta sulla parte del reddito prodotto nel Regno. Se il reddito degli stranieri si produce in più Comuni, il domicilio fiscale è stabilito in quello di produzione del reddito più alto.

Art. 12. — È istituita presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette una Anagrafe tributaria.

Sono iscritti nell'Anagrafe tributaria tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel distretto. Sono inoltre iscritte le seguenti categorie in ordine di precedenza:

1° i capifamiglia aventi domicilio nel distretto;

2° i residenti nel distretto che abbiano raggiunto il 21° anno di età, se maschi;

3° i possessori di beni immobili siti nel distretto;

4° gli enti, gli italiani residenti all'estero e gli stranieri indicati nell'articolo precedente.

Gli appartenenti a più categorie saranno iscritti secondo l'ordine delle categorie stesse.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la formazione ed il funzionamento dell'Anagrafe tributaria.

TITOLO III.

Modificazioni ed aggiunte alle norme per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza.

Art. 13. — Gli Ispettorati compartimentali delle imposte indirette sugli affari, assistiti dagli Uffici tecnici erariali, sentite le Unioni dei lavoratori competenti per ragioni di materia, stabiliscono, d'accordo con le Unioni provinciali o interprovinciali dei datori di lavoro e dei professionisti ed artisti, criteri e coefficienti da servire per la determinazione, in base ad elementi certi, del valore dei beni trasferibili ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e di successione.

Tali accordi di massima hanno soltanto valore indicativo, e possono, in ogni tempo, essere denunziati o modificati.

Art. 14. — Nella materia delle imposte sui trasferimenti della ricchezza, gli Uffici del registro, previ gli accertamenti tecnici e con l'osservanza delle norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, hanno competenza a concordare con i contribuenti, senza limite di somma, i valori imponibili.

Gli uffici predetti hanno ugualmente competenza ad accordare le dilazioni al pagamento d'imposta sui trasferimenti, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni.

Art. 15. — Le imposte di successione e di registro, progressive e proporzionali, di trasferimento; nonchè le imposte graduali concernenti beni immobili, diritti reali, aziende industriali e commerciali, quote di compartecipazione in società di commercio, navi, conferimenti dei detti beni nelle società e nelle fusioni di società, sono commisurate sul valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, anche quando non sia stabilito alcun prezzo o corrispettivo, nè dichiarato alcun valore negli atti o denunzie.

Allo stesso modo sono liquidati l'imposta proporzionale di trascrizione ed i diritti catastali.

Art. 16. — Per determinare il valore venale in comune commercio degli immobili si deve aver riguardo principalmente:

a) alle alienazioni, divisioni e perizie giudiziarie anteriori di non oltre un triennio, relative agli stessi immobili o ad altri che si trovino nella medesima località ed in analoghe condizioni;

b) al reddito netto di cui sono suscettibili gli immobili stessi, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione adottato nella località per investimenti immobiliari consimili all'epoca del trasferimento.

Se si tratta di mobili, l'imposta si applica al valore dichiarato, oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.

Se si tratta di azioni, di obbligazioni o di titoli del Debito pubblico, nazionali o stranieri, essi sono valutati al corso legale per contanti del listino del giorno della trasmissione. Le azioni, obbligazioni e titoli che non furono mai compresi nei listini di borsa o cessarono di esserlo, devono calcolarsi pel valore commerciale al giorno della trasmissione.

Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, l'imposta è applicata sul valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri dei Consigli provinciali dell'economia corporativa, o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo a base le mercuriali o le contrattazioni più vicine al giorno del contratto o trasferimento.

I prezzi o corrispettivi in valuta estera o anche in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione; se le parti non abbiano stabilito, nei loro rapporti, altra data di ragguaglio del cambio.

Art. 17. — Nella liquidazione dei tributi e diritti di cui all'art. 15, si osservano le seguenti norme:

1° quando dall'atto, contratto o denunzia risultano il valore, il prezzo o il corrispettivo del trasferimento o gli elementi necessari per determinarlo, la percezione ha luogo sul valore o sul prezzo o corrispettivo, dichiarato o determinato, salvo all'Amministrazione il diritto di revisione di cui all'art. 20;

2° allorchè l'atto, contratto o denunzia non esprime il valore sul quale deve liquidarsi l'imposta, o non contiene gli elementi per determinarlo, le parti, o una di esse o colui che richiede la registrazione o presenta la denunzia, ovvero i pubblici funzionari obbligati alla registrazione, devono, sull'invito anche verbale da parte dell'ufficio, supplire con una dichiarazione estimativa sottoscritta da prodursi nel termine della registrazione in base alla quale dichiarazione l'imposta è liquidata e riscossa, salvo il diritto dell'Amministrazione alla revisione di cui all'art. 20.

In caso di rifiuto, anche tacito, a fare la detta dichiarazione, l'ufficio determina il valore, ed in base ad esso riscuote l'imposta, salvo il diritto alla rettifica di cui al successivo art. 20, e salvo al contribuente il diritto di provocare il giudizio delle Commissioni amministrative, entro trenta giorni dal pagamento dell'imposta.

Art. 18. — Nei trasferimenti della proprietà od usufrutto di immobili o della proprietà o del godimento di una azienda di industria o commercio, non risultanti da prove dirette, l'ufficio, ai sensi dell'art. 18 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, notifica invito alle parti, o ad una di esse, di presentargli la dichiarazione di valore entro dieci giorni, con avvertenza che in caso di rifiuto, anche tacito, terrà luogo di dichiarazione di valore di detti beni e diritti la valutazione fatta di ufficio, in base alla quale sarà riscossa l'imposta.

Art. 19. — Nei trasferimenti a qualunque titolo di aziende industriali e commerciali e di quote di compartecipazione in società di commercio, l'Amministrazione, per determinare la quantità ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, la specie ed il valore degli altri beni di ogni natura, compresi l'avviamento ed i diritti di privativa, ha diritto di esaminare i libri di commercio e tiene conto delle risultanze di essi, degli accertamenti compiuti per le imposte dirette e di ogni altro idoneo elemento.

Nei casi di rifiuto ad esibire i libri di commercio sono applicabili le disposizioni degli articoli 20 e 23 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Art. 20. — I prezzi, corrispettivi e valori, risultanti da stipulazioni e da dichiarazioni delle parti e quelli determinati dall'ufficio, sono soggetti a revisione per indagarne la congruità e determinare così il valore venale ai fini della tassazione.

Quando l'ufficio, in base agli elementi di valutazione che possiede, ritenga che i prezzi, corrispettivi e valori, stipulati, dichiarati o determinati, siano inferiori al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento, notifica al contribuente il valore venale che l'Amministrazione reputa doversi attribuire ai beni.

Art 21. — Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente è di centottanta giorni dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione.

In contrapposto ai prezzi, corrispettivi, o valori dichiarati, o determinati, l'ufficio, nell'avviso di accertamento, indicherà quel valore che l'Amministrazione reputa doversi attribuire a ciascuno dei beni, escludendone quelli per i quali l'ufficio ritenesse congruo il valore, prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato, con l'avvertimento al contribuente, che ove non intendesse aderire alla determinazione di valore fatta dall'Amministrazione, egli dovrà, entro il termine perentorio di giorni trenta, presentare ricorso alla Commissione distrettuale delle imposte.

Decorso tale termine senza che il contribuente abbia ricorso, egli decade dal diritto di contestare il valore notificatogli.

TITOLO IV.

Degli organi per la risoluzione delle controversie in materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza.

Art. 22. — La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti relative all'applicazione delle imposte dirette, esclusa quella sui terreni, è demandata in prima istanza a Commissioni distrettuali ed in appello a Commissioni provinciali.

Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni provinciali, è ammesso ricorso alla Commissione centrale delle imposte dirette.

È mantenuta la competenza dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, alleg. *E*, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi.

L'Autorità giudiziaria può essere adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della Commissione distrettuale o di quella provinciale, purchè la relativa imposta sia stata iscritta a ruolo.

Art 23. — Le Commissioni distrettuali sostituiscono le Commissioni mandamentali di cui all'art. 42 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021.

Esse hanno giurisdizione identica alla circoscrizione territoriale dell'ufficio delle imposte dirette.

Art. 24. — Le Commissioni distrettuali sono composte di un presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti, nominati dall'intendente di finanza.

I membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel distretto dell'ufficio.

La scelta avviene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dalle Unioni provinciali od interprovinciali sindacali.

Il numero delle persone da designarsi da ciascuna Unione, sarà stabilito dall'intendente d'intesa col prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, tenuto conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel distretto di ciascun Ufficio delle imposte dirette.

Art. 25. — Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di Provincia e sono composte di un presidente, di un vice presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi

sono nominati dal Ministro per le finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella Provincia.

I membri, effettivi e supplenti, sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione del Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Questo designerà due membri effettivi ed un supplente, in relazione alla entità degli interessi delle attività produttive operanti nella Provincia, ed altri due membri effettivi ed un supplente fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili.

Art. 26. — Le Commissioni di primo e di secondo grado funzionano in due distinte Sezioni presiedute dal presidente o dal vice presidente e composte di ugual numero di membri.

Nelle Commissioni provinciali deve essere serbata la proporzione fra il numero dei membri di scelta governativa ed il numero dei membri designati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

La 1ª Sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti le imposte dirette di carattere personale e mobiliare.

La 2ª Sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti la imposta sui fabbricati nonchè le imposte sui trasferimenti della ricchezza, ai sensi del successivo art. 28. A tale Sezione debbono appartenere i tecnici ed esperti, di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per le finanze, di propria iniziativa, o su proposta del presidente della Commissione, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

In tal caso le Unioni provinciali o interprovinciali sindacali ed il Consiglio provinciale dell'economia corporativa procedono alle designazioni che loro competono.

Art. 27. — I componenti le Commissioni hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte.

Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.

Art. 28. — La risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione delle imposte di registro, di successione ed in surrogazione, di manomorta ed ipotecarie, qualunque sia la natura della contestazione ed il valore presunto dei beni, è demandata alle Commissioni amministrative per le imposte dirette.

Rimangono ferme le disposizioni vigenti per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di bollo, tassa scambi, concessioni governative ed ogni altra tassa sugli affari od a queste assimilata.

Art. 29. — La competenza delle Commissioni amministrative in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza è determinata nel modo seguente:

Le controversie che si riferiscono alla determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni distrettuali ed in secondo grado da quelle provinciali.

Il giudizio delle Commissioni provinciali sulle questioni di cui al comma precedente è definitivo, salvo ricorso all'Autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore.

Tutte le altre controversie relative all'applicazione della legge sono decise in primo grado dalle Commissioni provinciali ed in secondo grado dalla Commissione centrale, salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalle vigenti leggi.

Art. 30. — Per la decisione delle controversie in materia d'imposta sui trasferimenti della ricchezza, devolute in primo grado alle Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo precedente, è istituita in seno alle Commissioni predette una apposita Sezione composta di un vice presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Ministro per le finanze.

I membri effettivi e supplenti sono nominati per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà su designazione della locale Unione dei professionisti ed artisti fra esercenti le professioni legali.

Art. 31. — La competenza territoriale delle Commissioni distrettuali è determinata dalla sede dell'ufficio che ha proceduto all'accertamento.

Allorquando nell'accertamento siano compresi beni situati in altre Provincie, il presidente della Commissione adita deve rinviare rogatoria di revisione e determinazione del valore al presidente della Commissione distrettuale nel cui territorio si trovino gli altri beni.

La valutazione fatta da quest'ultima Commissione non è soggetta a gravame ed ha efficacia di mezzo istruttorio per la Commissione competente alla quale spetta decidere sul complessivo accertamento.

Sono estese alle controversie riguardanti le imposte di trasferimento dei beni tutte le altre norme relative al procedimento davanti alle Commissioni amministrative delle imposte dirette.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nella legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, nella legge 12 giugno 1930, n. 742, ed ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 32. — La Commissione centrale è composta di un presidente e di venticinque membri, cinque dei quali con funzioni di vice presidenti, tutti nominati dal Ministro per le finanze.

Essa è suddivisa in cinque Sezioni.

Il presidente ed i vice presidenti sono scelti fra i membri del Senato del Regno.

Gli altri componenti sono scelti fra le seguenti categorie, in numero di cinque per ciascuna delle categorie stesse, da assegnarsi uno per ogni Sezione:

a) consiglieri di Stato;

b) magistrati di grado non inferiore al 4°;

c) consiglieri della Corte dei conti;

d) funzionari dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore a direttore capo di divisione in attività di servizio, od a riposo.

I membri della Commissione centrale, esclusi il presidente ed i vice presidenti, cessano dalla carica col compimento del 70° anno di età.

Per quanto non sia espressamente innovato dal presente articolo, continuano ad essere applicate, per la composizione ed il funzionamento della Commissione centrale, le norme attualmente in vigore.

TITOLO V.

Dell'assistenza e della rappresentanza nelle questioni di carattere tributario.

Art. 33. — La trattazione delle questioni di carattere tributario con gli Uffici finanziari e con le Commissioni amministrative spetta al contribuente od a chi lo rappresenta per legge.

E' tuttavia consentito al contribuente di farsi assistere o rappresentare avanti gli uffici predetti:

1° dal coniuge o da parenti entro il 4° grado;

2° da avvocati, procuratori, dottori commercialisti e ragionieri, iscritti in albi professionali;

3° da iscritti negli albi degli ingegneri, architetti ed altre professioni tecniche.

Art. 34. — E' in facoltà insindacabile dell'Amministrazione finanziaria ammettere alle funzioni dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria coloro che abbiano appartenuto all'Amministrazione stessa nei ruoli dei gruppi *A* e *B*, e che siano stati collocati a riposo con non meno di venti anni di servizio. L'Amministrazione può del pari, con provvedimento insindacabile, revocare l'autorizzazione.

Le persone indicate nel comma precedente, ad eccezione di coloro che siano stati collocati a riposo per anzianità di servizio o per avanzata età, non possono esercitare le funzioni di assistenza o di rappresentanza se non dopo trascorso un biennio dalla data del decreto di collocamento a riposo.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano coloro che siano iscritti negli albi professionali indicati nell'articolo precedente.

Art. 35. — Le persone ammesse all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza in materia tributaria, per le trattative e nei rapporti con gli Uffici finanziari, debbono essere munite di mandato, risultante anche da semplice lettera.

Per i rapporti con le Commissioni amministrative, il mandato dovrà essere conferito con regolare procura.

Art. 36. — E' considerata violazione del segreto di ufficio qualsiasi comunicazione relativa ad accertamenti od a vertenze di carattere tributario che il personale degli Uffici finanziari faccia a persone diverse dal contribuente o da uno dei suoi rappresentanti indicati nel presente decreto.

Art. 37. — Il Ministero delle finanze deve formare e tenere aggiornato un elenco delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 34 del presente decreto, dandone comunicazione a tutti gli uffici dipendenti.

A tal uopo gli interessati devono farne domanda al Ministero, il quale decide in ordine alla iscrizione richiesta.

Art. 38. — E' abrogato il R. decreto-legge 17 ottobre 1925, n. 1875, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

E' consentita, in via transitoria, l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo precedente di coloro che attualmente esercitano l'assistenza o la rappresentanza in questioni di carattere tributario e che ne facciano domanda entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Contro la negata iscrizione nell'elenco è ammesso il ricorso al Ministro per le finanze, il quale decide con provvedimento non soggetto ad ulteriore gravame in via amministrativa o giudiziaria.

TITOLO VI.

Modificazioni ed aggiunte alle norme di procedura in materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della ricchezza.

Art. 39. — L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni dei nuovi redditi, presentate nei termini stabiliti dal testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, si prescrive col 31 dicembre dell'anno in cui le dichiarazioni stesse furono presentate.

L'iscrizione a ruolo del reddito dichiarato dal contribuente non pregiudica il diritto della Finanza a rettificare il reddito stesso entro il termine stabilito nel comma precedente, se la dichiarazione fu presentata tempestivamente ed entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, se questa fu presentata tardivamente.

La facoltà della Commissione distrettuale, di aumentare i redditi accertati dagli uffici e di accertare i redditi e cespiti omessi, ai termini dell'art. 43 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, e dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, cessa col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della definizione dell'accertamento.

Art. 40. — La notificazione degli atti di accertamento relativi alle imposte sui trasferimenti della ricchezza e di quelli di ingiunzione per la riscossione delle imposte stesse e di ogni altra entrata di competenza degli Uffici del registro, può essere eseguita da dipendenti diretti dell'Amministrazione, a ciò appositamente delegati.

Art. 41. — Il termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento e contro le decisioni delle Commissioni di 1ª e 2ª istanza è stabilito in trenta giorni.

Quando, durante la decorrenza del termine per le denunzie o per i reclami, si verifichi la morte del contribuente, i termini stessi restano stabiliti, per gli eredi, in sei mesi con decorrenza dal giorno della morte del contribuente.

Art. 42. — Gli eredi del contribuente che abbia presentato una dichiarazione o ricorso, o in confronto del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio le loro generalità ed il loro recapito per il proseguimento degli atti in loro confronto.

In mancanza di tale comunicazione, gli atti intestati al contribuente defunto sono validi anche se notificati ad uno solo degli eredi, quando, entro sei mesi dalla morte del contribuente, sia stata eseguita agli eredi una notifica collettiva all'ultimo domicilio del contribuente stesso.

Art. 43. — Le disposizioni contenute nell'art. 12 del testo approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, riguardanti la prova della tempestiva presentazione delle dichiarazioni, sono estese anche alla presentazione dei ricorsi contro gli accertamenti e contro i ruoli, contro le rettifiche e contro le decisioni delle Commissioni di 1ª e 2ª istanza in materia di redditi soggetti alle imposte dirette.

Nessun'altra prova, oltre quelle indicate nell'art. 12 suddetto, può essere addotta dal contribuente per dimostrare la tempestiva presentazione delle dichiarazioni e dei ricorsi, in contrasto od a complemento delle risultanze dei protocolli, registri ed atti dell'ufficio.

Art. 44. — Tutti i termini fissati dalle leggi per le imposte dirette, che vengono a scadere in giorni festivi, sono prorogati al giorno immediatamente successivo.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 45. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni, saranno emanate le norme riguardanti i requisiti per la nomina dei membri delle Commissioni, i casi di incompatibilità, le norme per la designazione e nomina dei membri, la rinnovazione ed il funzionamento delle Commissioni, la procedura contenziosa, e le norme transitorie occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 46. — Sino a quando non siano costituite le nuove Commissioni amministrative di cui al titolo IV del presente decreto, e non oltre il 28 ottobre 1937, continuano a funzionare, per le imposte dirette, quelle attualmente esistenti e, per le imposte sui trasferimenti della ricchezza, rimane ferma la competenza degli organi attualmente designati dalla legge.

Art. 47. — Il Governo del Re è autorizzato, sentita una Commissione parlamentare, composta di tre senatori e tre deputati nominati dalla rispettiva assemblea, a coordinare e riunire in testi unici le disposizioni delle leggi riguardanti le imposte dirette, nonchè quelle riguardanti le imposte indirette di registro, di successione, di manomorta, surrogatorie del registro e del bollo ed ipotecarie vigenti, e che saranno emanate fino alla data di approvazione dei testi unici predetti.

Art. 48. — Per l'attuazione del presente decreto saranno introdotte nel bilancio le necessarie variazioni con decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1640.

Modificazioni al regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge, approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1701, contenente provvedimenti per la difesa economica della viticoltura;

Visto il voto espresso dalla Corporazione vitivinicola nella sessione del settembre 1935-XIII;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli articoli 53 e 54 del regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2. — La gessatura dei mosti destinati alla vinificazione è tollerata, ma i vini gessati contenenti più di un grammo per litro di solfati calcolati come solfato neutro di potassio non possono essere venduti per consumo diretto.

Art. 3. — È vietato vendere, per consumo diretto, mosti, mosti muti, filtrati dolci e vini:

a) contenenti più di centocinquanta milligrammi per litro di anidride solforosa totale o più di quindici milligrammi per litro di anidride solforosa libera;

b) contenenti più di un grammo per litro di cloruro sodico;

c) alterati per malattie, come acescenza, girato, agrodolce, filante e simili o difettosi per aver acquistato odori o sapori estranei disgustosi, come muffaticcio, legno fradicio, secco, ecc.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. **1641.**
Temporanea deroga per l'Africa Orientale Italiana ad alcune norme dell'ordinamento per l'esecuzione delle opere pubbliche e di quello amministrativo contabile per le Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 55 e 63 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico per l'Africa Orientale Italiana;
Considerata la necessità di derogare temporaneamente per l'Africa Orientale Italiana ad alcune disposizioni dell'ordinamento amministrativo contabile approvato con decreto del Ministro per le colonie 28 luglio 1928-VI, n. 4622, e di quello per la esecuzione delle opere pubbliche approvato con R. decreto 21 maggio 1934-XII, n. 1397;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro per le colonie è autorizzato a delegare ai Governatori dell'Africa Orientale Italiana, secondo modalità da fissarsi con suo decreto, le facoltà attribuitegli dagli ordinamenti in vigore in materia di approvazione amministrativa dei progetti di contratto, di spese in economia e di approvazione tecnica dei progetti di lavori, limitatamente alle spese straordinarie militari e alle spese straordinarie civili per l'organizzazione dei territori dell'Africa Orientale Italiana.
Anche nei casi suddetti i Governatori eserciteranno le attribuzioni ad essi delegate previo parere dei Corpi consultivi amministrativi e tecnici stabiliti per le materie di propria competenza. Potranno tuttavia, per ragioni di urgenza, prescindere da tali pareri dandone immediata comunicazione al Ministro per le colonie.

Art. 2. — I Governatori dell'Africa Orientale Italiana, per le spese indicate nell'art. 1, sono autorizzati a derogare alle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 17 e all'art. 32 dell'ordinamento amministrativo contabile approvato con decreto del Ministro per le colonie 28 luglio 1928-VI, n. 4622.

Art. 3. — Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 1936-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 luglio 1936-XIV, n. **1642.**
Modifiche, nei riguardi della Libia, dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto l'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271;
Visto il R. decreto 1° dicembre 1930-IX, n. 1812;
Ritenuta la necessità di apportare all'ordinamento predetto, per quanto riguarda la Libia, alcune varianti in modo da metterlo in armonia col vigente ordinamento organico approvato col R. decreto legge sopracitato e di demandare al Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, la compilazione di un nuovo testo dell'ordinamento amministrativo contabile per la Libia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925-III, n. 1271, sono apportate, per quanto riguarda la Libia, le seguenti modificazioni ed aggiunte.

Art. 2.

In tutti gli articoli dove è detto « Governatore » deve intendersi « Governatore generale »; alle parole « Commissariato regionale o di Governo » sono sostituite le parole « Commissariato provinciale »; alle parole « Commissario regionale o di Governo » quelle di « Commissario generale »; alle parole « Ragioneria coloniale » e « Ragionerie coloniali » quelle di « Ragioneria della colonia »; alle parole « Comitato amministrativo della Colonia » quelle di « Consiglio di Governo »; alle parole « Consigli amministrativi » quelle di « Organi consultivi »; alle parole « Circoscrizioni regionali » quelle di « Circoscrizioni provinciali »; alle parole « Capoluogo di Colonia » quelle di « Capoluogo di Commissariato provinciale »; alle parole « Delegazione del Tesoro » quelle di « Sezione del Tesoro ».

Art. 3.

Art. 3. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:
« L'alienazione dei beni immobili patrimoniali è autorizzata con decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore coloniale.
« Qualora, però, il valore di perizia di detti beni non superi le L. 15.000, l'autorizzazione è data dal Ministro per le colonie, con suo decreto, da emettere di concerto con quello per le finanze.
« Le cessioni gratuite o a condizioni di favore hanno luogo con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ».

Art. 4.

Art. 7. — Nel primo comma, dopo le parole: « Con decreto del Governatore generale », aggiungere: « salvo che regolamenti speciali non dispongano diversamente ».
Nel secondo comma, sostituire le parole « in servizio provvisorio » con quelle « a contratto ».
Nel terzo comma, aggiungere dopo le parole « personale di ruolo » le seguenti: « ed ove non sia possibile, a personale a contratto ».

Art. 5.

Art. 30. — È sostituito dal seguente:
« I contratti che si fanno nel Regno sono stipulati dal Ministro, dal Sottosegretario di Stato, dai direttori generali o da altri funzionari equiparati.
« I contratti che si fanno presso il Governo della Colonia sono stipulati dal Segretario generale, dai direttori di Governo o da altri funzionari equiparati.
« Presso i Commissariati provinciali, i contratti che, a' sensi dell'art. 56, debbono essere approvati dal Commissario generale, sono stipulati dal funzionario di grado più elevato del ruolo direttivo coloniale ivi in servizio.
« In tutti gli altri uffici della Colonia, i contratti vengono stipulati dai rispettivi capi.
« I contratti e i processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti, presso il Ministero e presso il Governo della Colonia, da un funzionario di grado non inferiore al nono designato, rispettivamente, dal Ministro o dal Governatore generale; presso i Commissariati provinciali, da un funzionario di grado non inferiore al decimo designato dal Commissario generale; in tutti gli altri casi, dalle Autorità preposte alla stipulazione dei contratti.
« Le gare per i pubblici incanti e le licitazioni private sono presiedute dal funzionario incaricato della stipulazione del contratto ».

Art. 6.

Art. 43. — E' sostituito dal seguente:
« La licitazione privata per contratti non eccedenti le L. 500.000 si tiene normalmente in Colonia, salvo che il Governatore generale, d'accordo col Ministro per le colonie, non disponga che sia tenuta contemporaneamente anche nel Regno.
« Per i contratti eccedenti le L. 500.000, la licitazione si tiene contemporaneamente in Colonia e nel Regno, salvo che il Ministro per le colonie non disponga che essa abbia luogo soltanto in Colonia o soltanto nel Regno.
« Per i contratti eccedenti il milione, ove la licitazione debba aver luogo soltanto in Colonia, l'elenco delle ditte da ammettere alla licitazione stessa dovrà essere preventivamente comunicato, per il nulla osta, al Ministero delle colonie.
« La licitazione privata si effettua in uno dei seguenti modi:
« *a)* invitando, per mezzo di avvisi particolari, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinati, per presentare le loro offerte;
« *b)* inviando alle persone o ditte ritenute idonee, uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e spe-

ciali dell'appalto, con invito a restituirlo entro un termine prefisso, munito della loro firma e con la indicazione del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto ».

Art. 7.

Art. 47. — Ultimo comma: la parola « penultimo » è sostituita con la parola « ultimo ».

Art. 8.

Art. 54. — Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « previa formale autorizzazione, quando eccedano le lire 1000 del Governatore generale, e per esso, nei limiti della delega, del Segretario generale o dei direttori di Governo, e, quando trattasi di spese che rientrano nelle competenze dei Commissari generali, previa autorizzazione di questi ultimi ».

Art. 9.

Art. 56. — E' sostituito dal seguente:

« Il Governatore generale può, con suo provvedimento, deferire, in tutto o in parte, le facoltà che a lui competono ai sensi del presente titolo, ai Commissari generali, i quali le esercitano sotto la loro diretta responsabilità.

« Per quanto si riferisce all'approvazione in linea amministrativa e legale dei progetti di contratto, la delega non può superare i limiti oltre i quali, ai sensi dell'art. 19, è richiesto il parere del Consiglio di Governo.

« I Commissari generali debbono chiedere il parere del Consiglio amministrativo provinciale sui progetti di contratto compresi nei limiti delle facoltà ad essi deferite dal Governatore generale, quando l'ammontare previsto superi L. 100.000, 75.000 o 40.000 a seconda che si tratti di contratti da stipularsi, rispettivamente, dopo pubblici incanti o licitazione o trattativa privata.

« La facoltà di autorizzare l'esecuzione di servizi in economia può essere delegata nel limite massimo di L. 30.000; ed i Commissari generali debbono chiedere il parere del Consiglio amministrativo provinciale quando il progetto della spesa superi L. 15.000.

« Nei casi di assoluta urgenza è applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 19.

« Per quanto si riferisce alla facoltà di cui all'art. 52, la delega non può superare il limite di L. 15.000 ed il Commissario generale deve sentire il parere del Consiglio amministrativo provinciale quando la somma ecceda le L. 5000 ».

Art. 10.

Art. 60. — Il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« A corredo delle proposte contenute nel progetto di bilancio, il Governatore generale deve inviare:

« *a*) il programma generale delle opere pubbliche da eseguire con l'indicazione dell'intero importo di esse e della relativa quota spesa a carico dei fondi stanziati per l'esercizio nella parte straordinaria del bilancio;

« *b*) gli allegati che dimostrino o giustifichino gli elementi che compongono le previsioni dei singoli articoli.

« Le variazioni, durante l'esercizio, al programma dei lavori sono autorizzate con decreto del Ministro per le colonie ».

Art. 11.

Art. 63. — Il quarto comma è modificato come appresso:

« Il Governatore generale non può valersi di entrate di qualsiasi provenienza per spese od erogazioni speciali ».

Art. 12.

Art. 65. — E' sostituito dal seguente:

« L'avanzo accertato alla chiusura di ciascun esercizio finanziario è devoluto alla costituzione di un fondo di riserva da destinarsi:

« *a*) a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate;

« *b*) alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia;

« *c*) all'eventuale pagamento di saldi di spese residue ed al pagamento di residui già stralciati per perenzione amministrativa.

« Le prelevazioni da detto fondo per le spese di cui alla lettera *a*), nonchè quelle per il pagamento di saldi di spese residue non eccedenti le lire 1000 e per il pagamento di residui già stralciati per perenzione amministrativa, saranno disposte dal Governatore generale con propri decreti. Le prelevazioni per le spese di cui alla lettera *b*) e quelle occorrenti per il pagamento di saldi di spese residue eccedenti le lire 1000, saranno pure disposte dal Governatore generale con propri decreti, ma previa autorizzazione del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze ».

Art. 13.

Art. 69. — Nell'ultimo comma, lettera *a*), sono soppresse, in fine, le parole « e viceversa ».

Art. 14.

Art. 70. — E' sostituito dal seguente:

« Il Governatore generale ha facoltà di valersi della eccedenza delle entrate proprie della Colonia, complessivamente accertate in confronto a quelle previste, per sopperire a nuove e maggiori spese ordinarie e straordinarie, provvedendo, all'uopo, alle necessarie variazioni di bilancio con proprio decreto previa autorizzazione del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze ».

Art. 15.

Art. 78. — E' sostituito dal seguente:

« La Ragioneria della Colonia vigila perchè sia assicurata la regolarità della gestione relativa al patrimonio e al bilancio della Colonia.

« La direzione di essa è affidata a un Capo ragioniere personalmente responsabile, anche di fronte al Governatore generale.

« Nei riguardi del riscontro sulla gestione di bilancio e del patrimonio della Colonia, delle trattazioni riflettenti il bilancio e della tenuta delle scritture, essa ha le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali presso i Ministeri, in quanto non contrastino con le speciali disposizioni contemplate nel presente ordinamento.

« Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, assegnato al Governo coloniale non può essere adibito che a servizi di istituto presso gli uffici di ragioneria coloniale, escluso, pertanto, ogni altro impiego, anche temporaneo, che non sia di stretto carattere finanziario contabile ».

Art. 16.

All'art. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, dopo le parole « Il Capo ragioniere » aggiungere « della Colonia ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il Capo ragioniere della Colonia è sostituito, previo assenso del Governatore generale, da un funzionario della Ragioneria della Colonia, designato dal Capo ragioniere stesso, con decreto emanato dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, da registrarsi alla Corte dei conti ».

Art. 17.

Art. 81. — E' sostituito dal seguente:

« Presso ciascun Commissariato provinciale è istituito un Ufficio di ragioneria retto da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore all'ottavo, nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le colonie, da registrarsi alla Corte dei conti.

« Esso assume la qualifica di Capo ragioniere del Commissariato, è responsabile del regolare andamento dell'ufficio e, nei riguardi della gestione del Commissariato provinciale, esercita le funzioni di riscontro attribuite al Capo ragioniere della Colonia.

« Il personale addetto agli Uffici di ragioneria della Colonia non può essere trasferito da un ufficio all'altro della Colonia stessa senza che sia sentito il parere del Capo ragioniere della Colonia.

« Il Capo ragioniere della Colonia, per le sue attribuzioni e per effetto della concordanza che deve sussistere tra le scritture dei diversi Uffici di ragioneria, esercita la sua vigilanza sui servizi contabili dei Commissariati provinciali. Quando ne sia il caso, provvede per gli opportuni richiami, impartisce norme ed istruzioni di carattere esecutivo e promuove le disposizioni atte ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi anzidetti ».

Art. 18.

Art. 88. — Alle parole « Delegazione del Tesoro » sostituire quelle: « Regia tesoreria medesima ».

Art. 19.

Art. 92. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto motivato del Governatore generale, nei casi di mancanze, deterioramenti o diminuzioni dipendenti da furti o da cause di forza maggiore, il cui valore complessivo non ecceda la somma di L. 20.000 e nei casi di deterioramento per cause di naturale deperimento, il cui valore non ecceda, per ogni oggetto, la somma di lire 5000 ».

Art. 20.

Art. 98. — Al secondo comma, dopo le parole: « Direttori di Governo » aggiungere: « I Commissari generali e il Comandante del territorio militare del Sud ».

Art. 21.

Art. 103. — Nel primo comma, alla somma « di L. 5000 » è sostituita la somma « di L. 10.000 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti aventi sede nei capoluoghi di Commissariato provinciale eseguiranno, direttamente, i versamenti nella Sezione di

Regia tesoreria, ove esista, altrimenti presso l'Ufficio postale locale ritirando vaglia postali di servizio a favore del Tesoriere. Quelli aventi sede in altre località eseguiranno il versamento presso l'Ufficio postale del luogo o viciniore, con le modalità anzidette ».

Art. 22.

Art. 106. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le fatture relative a versamenti di somme a reintegro di articoli di spesa devono essere vistate dalla Ragioneria della Colonia. Nei capoluoghi di Commissariato provinciale, che non sia la sede del Governo, ove esiste una filiale od agenzia della Banca d'Italia abilitata a compiere operazioni di Regia tesoreria, le fatture predette devono essere presentate al visto della Ragioneria del Commissariato provinciale ».

Art. 23.

Art. 109. — I comma terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« I bollettari, di tipo unico per tutta la Colonia, debbono essere numerati, bollati e muniti della dichiarazione del numero dei fogli che li compongono a cura della Direzione degli affari di finanza.

« La Direzione degli affari di finanza dà in carico, all'Economo del Governo, previo apposito verbale, i bollettari predetti e dispone per la distribuzione di essi agli agenti della riscossione ritirandone ricevuta.

« Alla chiusura dell'esercizio l'Economo del Governo presenterà alla Direzione di finanza il conto giudiziale, debitamente documentato, del carico e dello scarico dei bollettari ricevuti e distribuiti.

« Al conto riassuntivo delle entrate dell'ultimo trimestre di ciascun esercizio finanziario, di cui all'art. 112, deve essere allegata la documentata situazione di carico e scarico, relativa al movimento dei bollettari verificatosi nel corso dell'intero esercizio finanziario ».

Art. 24.

Art. 115. — Nel quinto comma sono soppresse le parole « ed al Capo dell'Ufficio affari generali e del personale ».

Art. 25.

Art. 116. — Nel secondo comma, dopo le parole « abbia consentito ai Commissari generali » sono aggiunte quelle « e al Comandante del territorio militare del Sud ».

Nel quarto comma, alle parole « e per le altre spese continuative di carattere analogo » sono sostituite quelle « e per le altre spese ricorrenti ».

Art. 26.

Art. 145. — E' sostituito dal seguente:

« Si possono emettere mandati di anticipazione:

« a) per spese di riscossione delle entrate;

« b) per spese da farsi in economia;

« c) per spese da eseguirsi fuori del Capoluogo della Colonia alle quali non sia possibile provvedere con mandati diretti o di somministrazione;

« d) per le spese regolate da speciali ordinamenti; per le competenze dovute agli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa e agli altri corpi organizzati militarmente, nonchè per altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti delle Forze armate e per le spese relative al servizio di rimonta e all'acquisto di quadrupedi;

« e) per gli assegni dovuti ai capi indigeni e per le paghe agli operai e al personale indigeno;

« f) per pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuno tale forma di pagamento.

« Le anticipazioni previste alle lettere a), b), c), e) del presente articolo, non possono eccedere la somma di L. 250.000. Raggiunto tale limite, si possono disporre successive anticipazioni solamente quando risulti giustificata la erogazione di almeno una metà delle precedenti. In questo caso l'importo del nuovo mandato dovrà essere tale che, unito al residuo del mandato precedente, non ecceda la L. 250.000.

« Per le anticipazioni di cui alla lettera c) si potrà eseguire il rimborso delle somme che di volta in volta risultino pagate, reintegrando così le anticipazioni stesse fino al termine dell'esercizio, nella quale epoca si provvederà a norma del successivo art. 154.

« Per le spese di cui alla lettera f) debbono emettersi mandati di anticipazione distintamente per ogni contratto di fornitura e di lavoro.

« Qualora le esigenze del servizio non richiedano che i mandati di anticipazione siano riscossi per intero, i funzionari delegati dovranno prelevare le sole somme che di volta in volta loro occorrono, rilasciandone quietanza in conto agli ufficiali pagatori a tergo del titolo.

« Quando sia possibile, i funzionari delegati emetteranno appositi ordini di pagamento da staccarsi da registro a matrice a favore dei creditori. Tali ordini vanno registrati a tergo dei mandati di anticipazione, e devono contenere l'indicazione del nome e cognome delle persone a favore delle quali devono eseguirsi pagamenti, dell'oggetto delle spese, delle somme da corrispondere in conto o saldo e del numero del mandato sul quale vanno imputate ».

Art. 27.

Il secondo comma dell'art. 158 è sostituito dai seguenti:

« Qualora il Capo ragioniere del Commissariato provinciale, nell'esercizio delle funzioni di riscontro demandategli dall'art. 81, per dar corso ad impegni ed a pagamenti, abbia chiesto e ottenuto, in analogia a quanto prescrivono gli art. 119 e 124 per il capo ragioniere della Colonia, il motivato ordine scritto, questo, descritto in apposito elenco, deve essere allegato alla contabilità della relativa spesa.

« L'ordine scritto deve, in qualsiasi caso, essere firmato dal Commissario generale e comunicato, immediatamente, al Ministero delle colonie ».

Art. 28.

Art. 184. — Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per provvedere, sia alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, reparti e servizi militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio, sia a speciali esigenze determinate dal regolamento delle truppe coloniali, viene iscritto, annualmente, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, alla categoria « Movimento di capitali », un fondo di scorta alla cui ripartizione si provvede con decreti del Ministro per le colonie da registrarsi alla Corte dei conti.

« Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione del fondo predetto sono apportate con le stesse modalità.

« Le somme anticipate come sopra saranno versate in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata inscritto nella medesima categoria — Movimento di capitali — quando cessino o diminuiscano le necessità della anticipazione, e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio finanziario ».

Art. 29.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a redigere il nuovo testo dell'ordinamento amministrativo contabile per la Libia con le modifiche e le aggiunte sopra accennate e con quelle già approvate con R. decreto 1° dicembre 1930-IX, n. 1812, aggiornandolo, inoltre, con tutte le disposizioni emanate nel Regno ed estese alle Colonie e che hanno apportato, a loro volta, modifiche ed aggiunte alla legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 30.

Le norme per l'attuazione del disposto dell'art. 30 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, per quanto riguarda le funzioni di controllo e di vigilanza della Corte dei conti nella Libia saranno emanate nella stessa forma prevista dall'art. 45 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, per i territori dell'Africa Orientale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1643.

Precisazione di alcuni immobili esclusi dalla trasformazione, a favore dell'« Orfanotrofio Gonzaga » nel comune di Castiglione delle Stiviere, del fine inerente al patrimonio del « Nobile Collegio delle Vergini di Gesù » nello stesso Comune, di cui al R. decreto 27 maggio 1929, n. 1150.

N. 1643. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, si precisano, ai fini del R. decreto 27 maggio 1929, numero 1150, i fondi eccettuati dalla trasformazione a favore dell'« Orfanotrofio Gonzaga » in Castiglione delle Stiviere, che restano in conseguenza assegnati al « Nobile Collegio delle Vergini di Gesù » nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV.
Nuove riduzioni di tariffe ferroviarie a favore degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico - n. C.311.27339.4 in data 11 luglio 1936-XIV;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il decreto interministeriale n. 2508 del 23 aprile 1936-XIV;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — La riduzione del 50% consentita a favore degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero o nelle colonie e possedimenti italiani che entrano in Italia è elevata al 60 % per i viaggi di 1ª classe ed al 55 % per quelli di 2ª classe quando i viaggiatori dichiarino di volere soggiornare in Italia per un periodo di almeno 12 giorni ed acquistino, contemporaneamente al biglietto, i « buoni alberghieri » emessi dalla Federazione nazionale fascista alberghi e turismo.

Art. 2. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme particolari di applicazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(3640)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV.
Applicazione di speciali tariffe ferroviarie per le relazioni attorno a Milano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C.311/8199/4 in data 9 luglio 1936-XIV;
Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII, art. 3;
Visto il decreto Ministeriale n. 2592 del 28 giugno 1932-XI;
Visto il decreto Ministeriale n. 1351 del 20 dicembre 1932-XI;
Visto il decreto Ministeriale n. 2550 del 12 marzo 1935-XIII;
Visto il decreto interministeriale n. 1166 del 12 novembre 1935-XIV;
Visto il decreto interministeriale n. 1257 del 26 novembre 1935-XIV;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a modificare i prezzi speciali di concorrenza per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno stabiliti con i decreti n. 2592 del 28 giugno 1932-XI, n. 1351 del 20 dicembre 1932-XI, n. 2550 del 12 marzo 1935-XIII, n. 1166 del 12 novembre 1935-XIV, n. 1257 del 26 novembre 1935-XIV; in relazione alle modificazioni debitamente autorizzate ai prezzi corrispondenti delle ferrovie e tramvie in concorrenza.

Art. 2. — Il direttore generale stabilirà le norme particolari di applicazione dei prezzi di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(3641)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Roma (zona di Campagnano).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34 nella zona di Campagnano (Roma) dell'estensione di ettari 5500 circa;
Visti i decreti Ministeriali 25 luglio 1934 e 29 luglio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35 e 1935-36;
Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1935 con cui detta zona è stata ridotta di circa 3500 ettari;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i succitati decreti Ministeriali nella zona di Campagnano (Roma), delimitata dai confini sottoindicati, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

Nord-ovest. — Da una linea che nei pressi del Ponte del Pavone sulla via Cassia segue la carrereccia che incontra il Fosso del Pavone fino in prossimità del Torraccio di Stracciacappa.

Ovest. — Da questa località costeggiando l'alveo dell'antico Lago di Stracciacappa presso il Fontanile, rasentando le pendici occidentali di Monte Casale, di Monte S. Angelo e di Monte S. Andrea e raggiungendo la strada che conduce a Cesano.

Sud. — Da questa località fino all'incontro della Via Cassia.

Est. — Dalla Via Cassia fino all'incontro della carrereccia nei pressi del Ponte del Pavone.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3642)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Roma dell'estensione di ettari 600 delimitata dai seguenti confini:
Territorio di Palestrina - località di ettari 600 - Madonnella di Castel S. Pietro, via consortile Capranica Prenestina fino allo spiano di Capranica, vecchia strada di Capranica fino alla Fontana di Capranica, fosso di Scalandrone, fosso della Cannuccetta, confini territoriali di Castel S. Pietro e di Rocca di Cave, strada della Selva, strada di Formale e per quest'ultima alla Madonnella di Castel S. Pietro.
Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1934 e 11 aprile 1935 in una zona della provincia di Roma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3643)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Roma (zona Muratella-Maccarese).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino

a tutta l'annata venatoria 1933-34, nella zona della provincia di Roma, denominata « Muratella-Maccarese »;

Visto i decreti Ministeriali 27 luglio 1934 e 11 aprile 1935, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1934-35 e 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 6 aprile 1933, 25 luglio 1934 e 11 aprile 1935, nella zona della provincia di Roma, denominata Muratella-Maccarese, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3644)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1936-XIV.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1936-37.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1935-XIII, col quale viene approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1936-XIV, col quale vengono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del predetto bilancio per l'esercizio finanziario 1936-37;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI. — *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Saldo degli impegni per indennità di trasferta e di missione afferenti all'esercizio finanziario 1935-36 L. 3.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 — Devoluzione al fondo di riserva, ecc. . . L. 3.000

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI. — *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(3659)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1936-XIV.
Proroga del termine assegnato al commissario per la temporanea gestione dell'Arciconfraternita di Santa Caterina da Siena, in Roma, per il compimento dei suoi lavori.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto Ministeriale 6 giugno 1936-XIV, col quale il termine assegnato al commissario per la temporanea gestione dell'Arciconfraternita di Santa Caterina da Siena, in Roma, veniva prorogato fino al 31 agosto 1936;

Visto il rapporto del Prefetto di Roma, in data 22 agosto 1936, n. 45265, div. III-*bis*;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una nuova proroga al termine fissatogli;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 936, nonchè gli articoli 77 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato col R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 novembre 1936-XIV.

Il Prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3660)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1936-XIV.
Diniego di registrazione di specialità medicinale.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1936 col quale è stata negata al sig. Emilio Manfroni la registrazione della specialità medicinale denominata « Novoviril » categoria 1ª e 2ª preparata nel suo laboratorio di Torino, via Aosta n. 24;

Ritenuto che nelle more dell'istruttoria per la registrazione di detta specialità l'officina di via Aosta n. 24 è stata chiusa per fallimento e la produzione è continuata nel laboratorio annesso alla farmacia di Pecetto Torinese, via Pinto n. 2, sempre in provincia di Torino;

Ritenuto che conseguentemente gli effetti legali del diniego di registrazione della specialità « Novoviril » sono da estendersi anche alle confezioni di tale specialità preparata nel nuovo laboratorio;

Visti gli articoli 161 e 179 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 17 n. 1, 2 e 4 del regolamento 5 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 19 giugno 1936 col quale è stata negata al signor Emilio Manfroni la registrazione della specialità medicinale « Novoviril » è esteso anche a tutte le preparazioni di tale specialità medicinale effettuate nel laboratorio annesso alla farmacia di Pecetto Torinese.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e il Governatore di Roma sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi ai Sindacati professionali dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero dell'interno.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3667)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1936-XIV.
Sostituzione di un membro del Comitato permanente consultivo per lo scambio di apprendisti con l'estero.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1932-X, concernente la istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente consultivo per lo scambio degli apprendisti con l'estero;

Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1934-XIII, e i decreti Ministeriali 29 gennaio 1935-XIII, 21 settembre 1935-XIII, e 29 aprile 1936-XIV, concernenti modificazioni alle attribuzioni e alla composizione del Comitato suddetto;

Ritenuta la necessità di sostituire nella carica di membro supplente del Comitato predetto il dott. Pio Archi, destinato ad altro servizio;

Vista la designazione all'uopo fatta dal Ministero degli affari esteri, nella persona del dott. Vittorio Seganti, con nota della Divisione A. G. IV, n. 101783-59, del 7 agosto corrente anno;

Decreta:

Il dott. Vittorio Seganti è chiamato a far parte del Comitato predetto in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in qualità di membro supplente, in sostituzione del dott. Pio Archi.

Roma, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1936-XIV.
Sostituzione di un membro della Commissione amministrativa del fondo per il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, che apporta modifiche al R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, concernente la costituzione di fondi per la istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1932 col quale si è provveduto alla nomina della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento predetti;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1933 che chiama a far parte di tale Commissione il comm. rag. Giovanni Acava in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Vista la proposta fatta dal Ministero delle finanze per la sostituzione del comm. rag. Giovanni Acava in seno alla Commissione predetta;

Decreta:

Il comm. dott. Benvenuto Bertoni, direttore capo divisione di ragioneria presso il Ministero delle finanze, è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero stesso, della Commissione amministrativa del fondo per gli Uffici di collocamento, in sostituzione del comm. rag. Giovanni Acava.

Roma, addì 2 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3672)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla, ad acquistare un immobile sito in Forlì.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Forlì il giorno 8 maggio 1936-XIV, a rogito del dott. Romeo Berti fu Gaspero, notaio colà residente, contratto col quale il signor Gaetano Foschini fu Quinto e la signora Cristina Ricci fu Ruggero vedova Foschini hanno venduto all'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno sito in Forlì distinto nel nuovo catasto del Comune con le particelle nn. 50 o 50 p. del foglio 182, della superficie catastale complessiva di mq. 7500, confinante con la strada in costruzione « Cucchiari » con la strada in costruzione « Oriani », con le regioni dei venditori, eredi Cicognani, Società Shell, salvi, ecc.;

Considerato che l'acquisto è stato fatto per provvedere alla costruzione della Casa del Balilla;

Veduta la deliberazione n. 41 in data 6 agosto 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dell'immobile di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(3673)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il giorno 4 corrente mese, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1470, concernente disposizioni in materia di pensioni di guerra.

(3683)

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con foglio dell'8 settembre 1936-XIV, n. 185081, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1147, recante provvedimenti per i danni del terremoto dell'isola di Coo del 1933-XI, e per i mutuatari dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione.

(3684)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 settembre 1936-XIV - N. 182.

S. U. A. (Dollaro)	12,71	Olanda (Fiorino)	8,6356
Inghilterra (Sterlina)	64,17	Polonia (Zloty)	239,71
Francia (Franco)	83,70	Spagna (Peseta)	—
Svizzera (Franco)	414,30	Svezia (Corona)	3,2483
Argentina (Peso carta)	3,60	Rendita 3,50 % (1906)	76,35
Austria (Shilling)	2,3895	Id. 3,50 % (1902)	71,875
Belgio (Belga)	2,1485	Id. 3 % lordo	52,80
Canadà (Dollaro)	12,71	Prest. redim. 3,50 % - 1934	77,175
Cecoslovacchia (Corona)	52,62	Obbl. Venezie 3,50 %	88,40
Danimarca (Corona)	2,87	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	101,175
Germania (Reichsmark)	5,1046	Id. id. 5 % - Id. 1941	101,275
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	91,075
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	91,075
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	96,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 169.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 per cento n. 220941 di L. 157,50, intestato ad Amoroso Caterina di Filiberto, moglie di Truda Giuseppe, domiciliata in Viggiano (Potenza), e vincolato quale dote costituita alla titolare col patto di riversibilità.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1936 - Anno XIV

(2744) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 166 — Numero del certificato provvisorio: 47783 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Tagliabue Celestina, domiciliata a Firenze — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 168 — Numero del certificato provvisorio: 21880 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Verona — Intestazione: Vinco Carolina, vedova Da Madice, domiciliata a Bosco Chiesanuova (Verona) — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2755)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione dell'« Associazione nazionale datori di sangue ».

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 20 agosto 1936-XIV, è stata autorizzata la costituzione dell'« Associazione nazionale datori di sangue », con sede in Roma, con l'approvazione del relativo statuto.

(3668)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 6 luglio 1936 concernente l'autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Levissima », pubblicato a pag. 2575 della *Gazzetta Ufficiale* n. 183 in data 8 agosto 1936-XIV, il primo capoverso del decreto stesso deve intendersi rettificato nel senso che il proprietario della sorgente della Fonte di Bocca Vallaccia in Cepina è il comune di Valdisotto anzichè il prof. dott. Gaspare Piccagnoni il quale è invece semplice concessionario della sorgente.

(3691)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e il Belgio concernente la Convenzione di estradizione.

Addì 21 agosto 1936 sono state scambiate in Brusselle le ratifiche della Convenzione addizionale stipulata in Roma fra l'Italia e il Belgio il 2 dicembre 1935 intesa ad estendere ai territori della Cirenaica, dell'Eritrea, della Somalia italiana, della Tripolitania e delle Isole italiane dell'Egeo, da una parte, e ai territori del Congo belga e del Ruanda Urundi, dall'altra parte, la Convenzione di estradizione italo-belga del 15 gennaio 1875, e le dichiarazioni addizionali a questa Convenzione del 10 marzo 1879, 30 dicembre 1881 e 28 gennaio 1929.

Conformemente all'art. 5 della Convenzione addizionale, questa entra in vigore due mesi dopo lo scambio delle ratifiche, e precisamente il 21 ottobre 1936.

La Convenzione addizionale medesima è stata approvata con R. decreto 6 gennaio 1936-XIV, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1936-XIV.

(3685)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Deliberazioni del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Banca del Molise in Campobasso.

Seduta del 7 agosto 1936-XIV.

Il giorno 7 agosto 1936-XIV, in Campobasso, si è insediato a seguito del decreto 20 luglio 1936-XIV dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il Comitato di sorveglianza per la liquidazione Banca del Molise. Sono presenti: 1) Rag. Guido Costabile; 2) Rag. Salvatore D'Ettore; 3) Rag. Vincenzo Basso. Il Comitato alla unanimità elegge a suo presidente il rag. Guido Costabile.

Letto, confermato e sottoscritto: firmati: rag. Salvatore D'Ettore, Guido Costabile, Vincenzo Basso.

Per copia conforme.

Campobasso, addì 29 agosto 1936 - Anno XIV

Il commissario liquidatore: avv. NICOLA CORRERA.

(3686)

Verbale 28 agosto 1936-XIV del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria Immacolata » di Misilmeri (Palermo) in liquidazione.

L'anno 1936-XIV, il giorno 28 del mese di agosto presso i locali della Cassa rurale « Maria Immacolata » di Misilmeri, si sono riuniti i componenti il Comitato di sorveglianza nominati con disposizioni dell'on. Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito del 29 luglio 1936-XIV, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto stesso anno.

Scopo della riunione è quello di procedere alla nomina del presidente del Comitato medesimo a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

A maggioranza di voti viene nominato presidente il cav. cap. Alfredo Troise.

ALFREDO TROISE — LUIGI BONANNO — GAETANO SCADUTI.

(3701)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri del Genio aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 98, e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per titoli e per esami a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Gli ufficiali reclutati saranno avviati alle diverse categorie di detto Corpo nella seguente misura:

11, alle categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri di armamento; il Ministero si riserva di assegnare i vincitori all'una o all'altra categoria, tenendo conto delle loro aspirazioni subordinatamente alle esigenze del servizio);

19, alla categoria 2ª (ingegneri edili).

Art. 2. — Gli ufficiali del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale (grado 4°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Inoltre agli ufficiali stessi spetta l'indennità di volo nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari.

Art. 3. — Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria in una scuola del Regno, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 4. — Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti;

c) non aver superato il 30° anno di età alla data del presente decreto; per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la Causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di cui innanzi è aumentato di quattro anni;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'idoneità fisica richiesta per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia, e per il servizio di volo. Quest'ultima, almeno nella misura indispensabile per bene esercitare i compiti inerenti a tale servizio, secondo i criteri stabiliti dal Ministero.

Art. 5. — Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti (per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda):

1° estratto, per riassunto, dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto, ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

3° certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal Prefetto;

5° certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6° certificato rilasciato in carta bollata da L. 4, dal segretario federale della Provincia in cui è inscritto l'interessato, e contenente il giorno, mese ed anno dell'inscrizione ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci Giovanili di combattimento, nonchè il numero della tessera dell'anno XIV (per gl'inscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, e per i feriti per la causa nazionale dovrà risultare inoltre se vi è stata o no interruzione ed il certificato, firmato personalmente dal segretario federale, dovrà essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, od in sua vece, dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito).

Per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato potrà essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, o la qualità di ferito per la causa nazionale;

7° copia dello stato di servizio per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata, per i sottufficiali e militari di truppa e compresi, fra questi ultimi, i candidati che siano stati già arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare, oppure certificato di esito di leva, rilasciato dal podestà del comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8° diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea, vistato dal Rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9° uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

b) il punto conseguito nella laurea.

10° certificato comprovante di aver sostenuto, con esito favorevole, gli esami di Stato (per i concorrenti che si sono laureati nell'anno 1925 o posteriormente),

11° fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati nonchè fare esplicita dichiarazione della categoria di cui all'art. 1, alla quale intendono concorrere ed il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare inoltre un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire l'idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 3150 nominali, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 1030, e una domanda, in carta da bollo da L. 6, diretta al Ministero dell'aeronautica, con la quale si chiede l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuta l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmessa alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima.

Art. 6. — Ai fini della graduatoria di cui all'art. 9 alle domande potranno altresì essere allegati:

a) laurea in ingegneria aeronautica, ovvero diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche, conseguito presso la Regia scuola d'ingegneria di Torino;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico aeronautico di Stato, o presso l'industria privata, e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici (di pilota o di osservatore);

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico (è sufficiente la enumerazione dei titoli con impegno del candidato di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso quanto è stato asserito);

f) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

g) documenti in carta da bollo da L. 4, che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni; coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la Causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Art. 7. — Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, e che non fossero regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre amministrazioni.

Art. 8. — Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 9. — Gli esami avranno luogo in Roma, nei giorni di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Gli ammessi al concorso saranno preventivamente sottoposti ad un esame psico-fisiologico presso un Istituto medico legale per la Regia aeronautica per accertare la idoneità al servizio militare ed al servizio di volo secondo le prescrizioni dell'art. 4 del presente bando.

I candidati potranno anche essere sottoposti a compiere un esperimento di volo come passeggeri.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Gli idonei saranno successivamente sottoposti da parte di una Commissione, che sarà nominata con successivo decreto, a cinque esami sulle seguenti materie:

a) per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e di armamento):

1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) disegno di macchine;
5) lingue estere (prova scritta).

b) Per la categoria 2ª (ingegneri edili):

1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta);
3) costruzioni civili (prova scritta);
4) disegno di architettura;
5) lingue estere (prova scritta).

Negli esami scritti e nelle prove di disegno il candidato dovrà svolgere un tema, a sua scelta, fra due che gliene saranno proposti e consistenti in applicazioni della teoria.

Al presente bando sono allegati i programmi.

I temi verranno svolti dal candidato nei giorni stabiliti seduta stante e nel tempo massimo che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di permettere che i candidati, durante lo svolgimento dei temi, si servano di manuali o di libri o di altri dati.

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 20.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno dodici punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuto la idoneità in tutte le prove, i punti ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

Meccanica razionale, coefficiente 4
Meccanica applicata alle macchine o meccanica applicata alle costruzioni, coefficente 4

Macchine termiche ed idrauliche, o costruzioni civili, coefficiente 4
Disegno di macchine o disegno di architettura, coefficiente 2
Lingue estere, coefficiente 1

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di anzianità di laurea;

10 punti per la laurea in ingegneria aeronautica, conseguita nel Regno, ovvero per il diploma di perfezionamento nelle costruzioni aeronautiche conseguito presso la Regia scuola di ingegneria di Torino;

5 punti per ogni laurea conseguita nel Regno, oltre il titolo di studio che ha dato diritto di ammissione al concorso ed oltre quella di ingegneria aeronautica suddetta;

2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio tecnico aeronautico;

4 punti per il brevetto di pilota militare;

2 punti per il brevetto di osservatore, o per il brevetto di pilota di aeroplano o di pilota premilitare o di pilota civile di 2° grado;

da 1 a 4 punti da assegnarsi a giudizio insindacabile della Commissione complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente articolo 6.

Per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1 sarà fatta una graduatoria determinata dalla somma complessiva dei punti, ottenuta come sopra specificato. A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 10. — La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole categorie, nei limiti dei posti indicati nell'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza ai numeri di posti messi a concorso nelle diverse categorie non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo le graduatorie, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunziatari.

Qualora i posti messi a concorso per una categoria non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi all'altra categoria, in aumento ai posti messi a concorso nelle categorie stesse, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 11. — L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla somma dei punti ottenuti nelle graduatorie di categorie, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314.

Art. 12. — Coloro che saranno nominati tenenti del Genio aeronautico potranno in seguito, a seconda delle esigenze di servizio, essere avviati ad una qualsiasi delle altre specializzazioni previste dalla legge.

Essi pertanto saranno tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria.

Art. 13. — Gli aspiranti al concorso che abbisognassero di maggiori notizie potranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: VALLE.

Programmi di esame per i concorrenti al grado di tenente nel Corpo del Genio aeronautico (ruolo ingegneri).

1. — MECCANICA RAZIONALE (prova scritta).

1) Vettori - Prodotto scalare e vettoriale - Momenti - Riduzione di un sistema ad un vettore ed una coppia - Asse centrale.

2) Derivata di un vettore e di un punto - Integrazione di un vettore - I tre vettori unitari: tangente, normale principale e binormale - Lavoro di un vettore - Gradiente di uno scalare.

3) Cinematica del punto - Velocità - Moto con velocità costante - Accelerazione - Componenti normali e tangenziali della accelerazione.

4) Moto con accelerazione data - Caso dell'accelerazione costante - Moto dei gravi - Moto piano.

5) Moto circolare - Moto armonico - Moto centrale - Moto elicoidale uniforme.

6) Cinematica dei moti rigidi - Caratteristiche dei sistemi rigidi - Moto traslatorio - Moto rotatorio.

7) Composizione dei moti rigidi ed in particolare di moti traslatori e rotatori - Moto rototraslatorio - Moto rigido generale - Moto istantaneo.

8) Moto assoluto e relativo - Velocità ed accelerazione nel moto relativo - Teorema di Coriolis.

9) Moti relativi particolari: rispetto ad una traslazione, rispetto ad una rotazione e rispetto ad un moto elicoidale uniforme.

10) Elementi della meccanica: forza e massa - Leggi fondamentali della meccanica - Forze speciali (posizioni, conservative, di gravità o dipendenti dalla sola velocità).

11) Equazioni del moto - Lavoro di una forza - Potenza - Quantità di moto - Impulso - Forza viva.

12) Unità fondamentale in meccanica - Sistema assoluto - Sistema G. G. S. - Omogeneità delle grandezze meccaniche - Modelli meccanici - Regola di Newton.

13) Centro di massa di un sistema di punti materiali - Momenti statici - Baricentri di linee, di superfici e di volumi - Applicazioni - Teoremi di Guldino.

14) Momento d'inerzia di un sistema di punti materiali - Ellissoide d'inerzia - Assi e piani principali d'inerzia - Applicazioni.

15) Statica del punto materiale - Attrito - Equazioni cardinali della statica.

16) Statica dei sistemi rigidi - Sistema rigido con un punto fisso o con un'asse fisso.

17) Statica dei sistemi articolati e dei fili - Casi particolari - Catenaria omogenea.

18) Dinamica del punto materiale - Equazioni intrinseche - Moto rettilineo - Caduta dei gravi - Moto curvilineo.

19) Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea liscia - Pendolo semplice - Piccole oscillazioni - Forza centrifuga.

20) Dinamica del punto vincolato a muoversi su una linea con attrito o su una superficie senza o con attrito.

21) Generalità sul movimento dei sistemi materiali - Quantità di moto - Momento delle quantità di moto.

Equazioni cardinali della dinamica - Principio del moto del baricentro - Spostamenti effettivi o virtuali - Spostamenti rigidi - Grado di libertà.

23) Principio dei lavori virtuali - Principio di d'Alembert - Applicazioni - Integrale delle forze vive.

24) Dinamica dei moti rigidi - Lavoro - Forza viva - Quantità di moto - Momento della quantità di moto.

25) Equazioni caratteristiche dei moti rigidi - Moto rigido - Attorno ad un asse fisso - Pendolo composto.

2. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE (prova scritta).

1) Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli - Teorema della conservazione del centro di massa.

2) Rendimento delle macchine, attrito radente e volvente, coefficiente di attrito, suoi valori e sua misura: applicazione ai sopporti portanti e di spinta - Sollecitazioni dovute alla forza centrifuga nei tamburi e nei dischi girevoli attorno al loro asse.

3) Teorema del d'Alembert e sua applicazione al moto di traslazione - Trasmissione del movimento tra due assi paralleli, normali, o comunque inclinati tra loro mediante elementi rigidi.

4) Vari tipi di ruote dentate e di dentature - Vite perpetua e sua applicazione - Calcolo degli ingranaggi.

5) Applicazione del teorema del d'Alembert al movimento di rotazione — Azione di scuotimento - Effetti giroscopici.

6) Teoria e calcoli dei volanti e dei contrappesi e loro applicazione alle cammes.

7) Teorema delle forze vive e sue applicazioni - Trasformazioni del movimento circolare continuo in movimento rettilineo alternato - Parallelogrammi articolati; biella e manovella; diagrammi delle velocità e delle accelerazioni.

8) Teoria dinamica della trasmissione mediante cinghie e funi - Paranchi.

9) Regolatori e loro ufficio; staticità; stabilità; gradi di insensibilità; regolazione diretta ed indiretta; servo-motori.

10) Calcolo degli alberi di trasmissione - Velocità critica degli alberi - Calcolo delle molle ad elica cilindrica.

3. — MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE (prova scritta).

1) Proprietà fondamentali e trasformazioni principali dei gas perfetti e dei gas reali, dei vapori saturi e surriscaldati - Teoria cinetica dei gas.

2) Principio di Mayer e di Carnot - Cicli delle macchine termiche ideali - Loro imperfezioni nelle macchine reali - Entropia - Diagrammi entropici - Diagrammi di Mollier - Compressori - Distribuzione di energia con aria compressa - Macchine frigorifere.

3) Pressione idrostatica sopra una superficie piana - Velocità di afflusso dell'acqua nei tubi - Calcolo delle condotte forzate - Distribuzione di energia con acqua in pressione.

4) Combustibili - Potere calorifico, evaporante ed irradiante - Peso e volume dell'aria necessaria alla combustione - Peso e volume dei prodotti della combustione.

5) Trasmissione del calore - Conduttività interna ed esterna - Trasmissione tra fluidi stagnanti e tra fluidi in movimento - Coefficiente di trasmissione.

6) Generatore del vapore dei vari tipi - Caratteri differenziali - Rendimento e calcolo delle loro dimensioni principali - Accessori principali per il loro funzionamento e per aumentare il rendimento - Varie specie di focolari per combustibili - Gassogeni.

7) Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva fissa o mobile - Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito, cambiamenti di direzione e di sezione.

8) Movimento dei fluidi aeriformi - Equazioni del moto e della continuità - Efflusso di un gas - Moto nei condotti - Efflusso e moto nei condotti dei vapori - Iniettori ed eiettori - Calcolo delle resistenze passive.

9) Teoria generale dei camini - Dati pratici ed applicazione della teoria al caso particolare del calcolo di un fumaiolo per caldaia a vapore fissa - Tiraggio naturale e forzato delle caldaie - Ventilatori - Loro calcolo.

10) Motrici idrauliche, espressione del lavoro - Turbine ad azione; ruote pelton, caratteristiche principali e metodo di calcolo.

11) Motrici a vapore alternative - Principio dell'espansione multipla - Rendimento e calcolo - Distribuzione del vapore - Periodi principali e secondari - Studio della distribuzione - Diagrammi - Descrizione e teoria dei principali sistemi di distribuzione con o senza eccentrici.

12) Distribuzione di precisione con valvole e rubinetti - Macchine a vapore a corrente continua (tipo Stumpf) - Legge di variazione dei movimenti di torsione sull'asse motore.

13) Influenza dell'inerzia delle masse in movimento - Organi compensatori - Studio generale del bilanciamento delle macchine a vapore - Misura della potenza indicata e strumenti relativi.

14) Principali tipi di turbine idrauliche a reazione - Caratteristiche e metodo di calcolo.

15) Turbine a vapore - Principio dell'azione e della reazione - Salti di velocità e di pressione - Impiego del vapore surriscaldato - Speciale importanza dell'apparecchio di condensazione - Classificazione e descrizione dei tipi più conosciuti di turbine - Loro organi caratteristici e cenni sulla loro costruzione - Dati pratici di rendimento dei vari tipi di turbine - Schema di procedimento per il calcolo di una turbina a vapore - Tipi principali di condensatori.

16) Pompe idrauliche a stantuffo - Criteri di calcolo - Pulsometri - Iniettori ed eiettori - Pompe rotative - Metodi di calcolo.

17) Motori a combustione interna, sia a scoppio che ad introduzione di calore a pressione costante - Cicli teorici e cicli pratici a quattro e a due tempi - Cenni descrittivi sui tipi più conosciuti dei detti motori - Loro impiego - Dati pratici di rendimento - Schema di procedimento per il calcolo di uno dei detti motori.

18) Pompe centrifughe per basse, medie ed alte prevalenze - Tipi diversi - Metodi di calcolo - Pompa ad aria di condensatori - Tipi diversi - Metodi di calcolo.

4. — DISEGNO DI MACCHINE.

La prova consiste nel calcolare sommariamente e disegnare, seduta stante, e secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchine, o macchinari completi non molto complessi.

5. — MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI (prova scritta).

1) Tensione e pressione - Flessione - Taglio - Torsione - Equazioni di stabilità - Lavoro di deformazione.

2) Casi composti di sollecitazione dei solidi elastici ad asse rettilineo - Flessione e taglio - Tensione o pressione e torsione - Flessione e torsione - Taglio e torsione.

3) Solidi a semplice curvatura - Tensioni tangenziali e normali.

4) Travature reticolari piane staticamente determinate - Vincoli - Travature caricate ai nodi e sulle aste - Cenno sulle travature nello spazio.

5) Travatura reticolari piane staticamente indeterminate - Sforzi nelle aste - Spostamenti dei nodi - Teoremi derivanti dall'equazione dei lavori virtuali.

6) Solidi cimentati a tensione o pressione, flessione e taglio - Travature staticamente indeterminate.

7) Travi appoggiate alle estremità e percorse da carichi mobili - Travi a carico diretto ed indiretto - Trave continua percorsa da carico mobile.

6. — COSTRUZIONI CIVILI (prova scritta).

1) Teoria del cemento armato - Leggi delle deformazioni - Calcolo di verifica e diretto degli elementi che comunemente si impiegano nelle costruzioni - Travi - Solai - Colonne.

2) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie - Limiti di pendenza - Raggi delle curve - Strade nazionali, provinciali e comunali - Ferrovie - Tranvie - Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte - Movimenti dei materiali - Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi - Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

3) Muri di sostegno - Ponti e viadotti - Fondazioni ordinarie e pneumatiche - Calcoli di resistenza - Armature - Gallerie - Tipi principali secondo la qualità di terreni da attraversare - Metodi di attacco - Perforazione ordinaria e meccanica.

4) Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi - Prove di materiali in officina - Prove statiche e dinamiche.

5) Idrografia - Fisica ed idrometria dei corsi d'acqua.

6) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative - Imboschimento - Briglie - Arginature - Bacini di ritenuta.

7) Canali di navigazione, di irrigazione ed industriali - Opere d'arte relative.

8) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili - Canalizzazione nelle città - Fognature.

9) Bonificazioni - Colmate naturali ed artificiali - Prosciugamento meccanico - Canali di scolo - Fognature dei terreni.

10) Opere marittime - Moli e dighe - Scali - Darsena - Bacini di raddobbo - Scivoli per idrovolanti - Ormeggi - Fari e fanali - Boe.

11) Costruzioni civili e rurali - Edifici pubblici - Aviorimesse - Calcoli statistici relativi alle varie parti degli edifici.

12) Volte e soffitti - Solai - Pavimenti - Coperture - Incavallature e centine in legno ed in ferro - Teorie - Pensiline - Pozzi neri.

13) Riscaldamento, ventilazione, ed illuminazione degli edifici.

7. — DISEGNO DI ARCHITETTURA.

La prova consiste nel disegnare qualche particolare di costruzioni civili, o qualche opera completa semplice, o qualche elemento di decorazione nei vari stili architettonici.

8. — LINGUE ESTERE (prova scritta).

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzioni di brani di argomenti di carattere tecnico, tolti da riviste francesi, inglesi e tedesche.

È obbligatoria la sola traduzione dal francese mentre quelle dal tedesco o dall'inglese sono facoltative.

Soltanto per le prove facoltative è permesso l'uso del vocabolario.

(3657)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per 10 bozzetti di francobolli dell'Africa Orientale Italiana.

1. — Il Ministero delle colonie, in accordo con i Sindacati nazionali fascisti delle belle arti ed architetti, bandisce un concorso fra gli artisti iscritti a tali Sindacati, per 10 bozzetti francobolli, 5 di posta ordinaria e 5 di posta aerea, per l'A. O. I. Ogni partecipante al concorso potrà presentare fino a 10 bozzetti (5 e 5).

2. — I soggetti dei bozzetti sono lasciati alla scelta dei concorrenti.

3. — I bozzetti dovranno portare la dicitura: « Africa Orientale Italiana », oltre al nome del Governo: « Eritrea » o « Somalia » « Addis Abeba » « Amara » « Harrar » « Galla-Sidamo » ed al valore del francobollo in italiano, arabo ed amarico.

4. — I bozzetti del formato di 21 x 37 (parte dipinta) dovranno essere dipinti su cartoncini bristol liscio preferibilmente a tempera con soli bianco e nero e gradazioni di bianco nero, senza mescolanza di altri colori.

5. — Il giudizio è devoluto ad una Commissione nominata dal Ministero delle colonie, della quale farà parte un rappresentante del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

6. — Il giudizio della Commissione è inappellabile.

7. — I 10 bozzetti ritenuti migliori saranno premiati con L. 1500 ciascuno.

Sarà messa, inoltre, a disposizione della Commissione giudicatrice la somma di L. 5000 da conferirsi in premi di incoraggiamento ad altri bozzetti meritevoli di considerazione.

È, però, in facoltà del Ministero delle colonie di non assegnare nessun premio, quando, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, i lavori presentati non rispondano interamente alle volute condizioni artistiche e tecniche.

8. — I bozzetti premiati passeranno in esclusiva proprietà del Ministero delle colonie, compresi quelli indicati alla seconda parte del numero 7.

9. — I bozzetti dovranno pervenire al Ministero delle colonie - Direzione generale per l'Africa Orientale - Servizi postali-elettrici, non oltre il 30 settembre 1936-XIV.

Essi dovranno portare allegati il nome e cognome del concorrente, con il suo indirizzo ed il numero della tessera sindacale dell'anno 1936.

10. — I bozzetti non prescelti dovranno essere ritirati a cura dell'interessato, non oltre il 15° giorno susseguente la comunicazione dell'esito del concorso.
11. — La partecipazione al concorso è considerata accettazione del presente regolamento.

Roma, addì 10 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LESSONA.

(3669)

REGIA PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti i verbali di riunione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto per la provincia di Nuoro, di cui al bando n. 10779 del 31 maggio 1935;
Veduto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata, a tutti gli effetti, la seguente graduatoria ai posti sopra indicati:

1. Cottoni dott. Giovanni
2. Magistretti dott. Giulio
3. Cocco dott. Candido
4. Tamponi dott. Tommasino
5. Cossu Perrà dott. Giovanni
6. Carnicelli dott. Vincenzo
7. Carusillo dott. Giuseppe
8. Cubeddu dott. Mauro
9. Barioni dott. Antonio
10. Dettori dott. Salvatore
11. Roich dott. Ennio
12. Calugi dott. Vinnoco
13. Tampieri dott. Arnaldo
14. Sbaraglini dott. Ettore
15. Rugero dott. Sinibaldo
16. Ferrari dott. Lelio
17. Cannas dott. Tito
18. Straffi dott. Giuseppe
19. Beda dott. Emiliano
20. Bottura dott. Agile
21. Fadda dott. Gavino
22. Salaris dott. Felice
23. Rastelli dott. Roberto
24. Vecchiarelli dott. Aldo
25. Antioco dott. Pio
26. Marras dott. Antonio
27. Palestri dott. Valerio
28. Lugari dott. Francesco
29. Pinna dott. Antonio.
30. Paganelli dott. Augusto
31. Liperi dott. Luigi
32. Silvini dott. Umberto
33. Arangio dott. Antonio
34. Solinas dott. Nino
35. Congiu dott. Francesco
36. Lucheti dott. Emilio
37. Bonifacio dott. Libodio
38. Sinatra dott. Antonio
39. Bua dott. Tommaso
40. Cosseddu dott. Ignazio
41. Brunelli dott. Arrigo
42. Carboni dott. Umberto
43. Ariano dott. Corradino
44. Pisu dott. Pietro
45. Vassallo dott. Pasquale
46. Fiori dott. Giuseppe

Nuoro, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il precedente decreto, pari numero e data, col quale è approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto per la provincia di Nuoro, di cui al bando n. 10779 del 31 maggio 1935;
Ritenuto che occorre procedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto messo a concorso;
Esaminate le domande dei singoli concorrenti, risultati idonei, con la indicazione delle sedi;
Veduto l'art. 35 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sotto elencati candidati vengono dichiarati vincitori per il posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Dott. Giovanni Cottoni - Orgosolo.
2. Dott. Giulio Magistretti - Baunei-Urzulei-Triei (consorzio).
3. Dott. Candido Cocco - Borore.
4. Dott. Tomaso Tamponi - Gavoi-Olzai-Ollolai (consorzio).
5. Dott. Giovanni Cossu Ferrà - Nurri-Orroli-Villanovatulo (consorzio).
6. Dott. Vincenzo Carnicelli - Villagrande-Arzana (consorzio).
7. Dott. Giuseppe Carusillo - Lanusei-Ilbono-Loceri (consorzio).
8. Dott. Mauro Cubeddu - Escalaplan-Perdasdefogu (consorzio).
9. Dott. Antonio Barioni - Oliena.

Nuoro, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3655)

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Veduta la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 aprile 1935 nella provincia di Pescara;
Veduta la graduatoria in data 25 maggio 1935, formata dalla Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di veterinario condotto nelle provincie di Macerata, Ancona, Campobasso, Ascoli Piceno, Pescara e Pesaro;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria, di cui sopra, così formata:

1° Di Fulvio dott. Alberto	punti	8 —
2° Pacifici dott. Mario	»	7,61
3° Trotta dott. Renato	»	5,61
4° Tarabini dott. Lauro	»	5,55
5° Ricci Bitti dott. Paolo	»	5,41
6° Cecchini dott. Mario	»	5 —
7° Di Matteo dott. Pietro	»	4,02
8° Baiocchi dott. Alfonso	»	3,88
9° Balzano dott. Palmerio	»	3,19
10° Roli dott. Nicola	»	3,05
11° Fusco dott. Raffaele	»	2,91
12° Luchetti dott. Emilio	»	2,63
13° Del Vecchio dott. Michele	»	2,50
14° Antico dott. Pio	»	2,08

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Pescara e Comuni interessati.

Pescara, addì 19 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Veduto il proprio decreto, pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pescara al 30 aprile 1935, formata dalla Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di veterinario condotto nelle provincie di Macerata, Ancona, Campobasso, Ascoli Piceno, Pescara e Pesaro;
Vedute le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza, fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Ritenuto che i posti messi a concorso sono quattro (condotta di Tocco Casauria, Consorzio di Civitella Casanova, Consorzio di Manoppello, Consorzio di Torre dei Passeri) e che i primi quattro graduati hanno diritto alla dichiarazione di vincitori del concorso con le sedi stabilite secondo l'ordine di preferenza ed assegnate secondo i criteri di legge;
Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso, di cui sopra, e per i posti a fianco segnati, i seguenti concorrenti:

1° Dott. Di Fulvio Alberto - Consorzio Manoppello.
2° » Pacifici Mario - Condotta Tocco Casauria.
3° » Trotta Renato - Consorzio Torre dei Passeri.
4° » Tarabini Lauro - Consorzio Civitella Casanova.

Il presente decreto sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pescara e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni sopra indicati.

Pescara, addì 24 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3696)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.